

NEWS MARZO 2008

(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)

1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale
(Segue: Testo del decreto-legge)

Atti parlamentari – 74 – Senato della Repubblica – N. 2013

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 8-ter.

(Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario)

1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione d

el Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Articolo 9.

(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)

1. Identico.

2. Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Atti parlamentari – 75 – Senato della Repubblica – N. 2013

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

Articolo 10.

(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, e' destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalita' previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Articolo 46.

(Disposizioni

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge

per mille 2008: entro il 31 marzo l'iscrizione per via telematica degli enti del volontariato

Al via anche quest'anno il 5 per mille con nuove modalita' di iscrizione. Entro il 31 marzo gli enti del volontariato, il cui elenco e' gestito dall'Agenzia delle Entrate, potranno iscriversi utilizzando i servizi telematici (Fisconline o Entratel) o ricorrendo agli intermediari autorizzati. Non saranno accolte domande pervenute successivamente o domande presentate con modalita' diverse da quella telematica. Sono tenute a compilare e inviare la domanda di iscrizione per il 2008, utilizzando le nuove procedure, anche le organizzazioni gia' presenti negli elenchi degli anni precedenti.

Come stabilito dal decreto "Milleproroghe", quest'anno potranno accedere al beneficio anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e le fondazioni nazionali di carattere culturale (queste ultime vanno ad aggiungersi alle altre associazioni comprese nell'elenco degli enti del volontariato).

L'elenco degli enti della ricerca scientifica e delle universita' sara' curato dal Ministero della pubblica istruzione, quello delle associazioni sportive dal Coni, l'elenco degli enti di ricerca sanitaria dal Ministero della salute. Tali elenchi verranno poi trasmessi all'Amministrazione finanziaria e saranno consultabili a partire dal 7 aprile 2008 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Lotta al riciclaggio di denaro: bollo di 1,50 euro su assegni non trasferibili

Dal 30 aprile sugli assegni bancari, postali, circolari e su vaglia cambiari e postali rilasciati in forma libera si applicherà l'imposta di bollo di 1,50 euro introdotta dalle norme per la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

A partire da tale data quindi per avere assegni o vaglia liberamente trasferibili bisognerà presentare apposita richiesta scritta alla banca e pagare un'imposta di bollo di 1,50 euro per ogni modulo. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 chiarisce le modalità di pagamento dell'imposta da parte di banche e Poste. In particolare nella circolare si precisa che per il rilascio degli assegni bancari e postali trasferibili, è obbligatoria l'autorizzazione al pagamento dell'imposta in modo virtuale. Il pagamento avverrà bimestralmente, suddiviso in rate di pari importo, a partire dal 30 giugno 2008. L'imponibile sarà calcolato sul numero presunto degli assegni liberi che verranno rilasciati fino al 31 dicembre.

Per gli assegni circolari e vaglia cambiari liberi, già soggetti all'imposta di bollo, rispettivamente, del 6 e del 4 per mille per ogni anno, banche e poste dovranno invece seguire la procedura di pagamento già in uso, senza obbligo di autorizzazione al pagamento virtuale.

I vaglia postali in forma libera, precedentemente esentati dall'imposta di bollo, dal 30 aprile sconteranno pure la nuova imposta di 1,50 euro. Il pagamento conseguente sarà effettuato da Poste Italiane spa con lo stesso procedimento degli assegni postali.